



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 52 del 07/05/2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE CON VALIDITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2021.**

L'anno 2021 il giorno 07 del mese di Maggio con inizio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE RUVO FRANCESCO	Sindaco	X	
2	DE BELLIS FRANCA	Vice Sindaco	X	
3	CAMPANELLA ANTONIO	Assessore	X	
4	SANSONETTI GIOVANNI	Assessore	X	
5	PACE MAURIZIO TOMMASO	Assessore	X	
6	SABBATELLI ILLA	Assessore	X	

6

0

Il Sindaco Dott. Francesco De Ruvo, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la stessa e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto, sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., riportati in allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Mancini Francesco il quale provvede alla redazione del seguente verbale e ne attesta, unitamente al Presidente, l'autenticità.

Relaziona l'Assessore dott. Giovanni Sansonetti con delega alle attività produttive, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Responsabile del Settore VI Manutenzioni - Servizi – SUAP, di concerto con il Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/05/2020, esecutiva, avente ad oggetto "Ordine del giorno: Gestione dell'emergenza Covid-19 a Castellana Grotte. Approvazione", con la quale sono stati dati, tra l'altro, indirizzi in merito al "*Distanziamento sociale e sicurezza*", nello specifico:

*"punto 5.1 - ampliare l'uso degli spazi pubblici esterni alle attività produttive, ovvero artigianali e commerciali (compresi dehors), senza ulteriori oneri a carico delle stesse attività produttive;*

*punto 5.2 – favorire la chiusura di strade aumentando sensibilmente la pedonalizzazione del paese, aprendo a tal fine un tavolo di confronto tra Polizia Locale e associazioni di categoria;*

*punto 5.3 – consentire l'utilizzo di suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali in generale, senza alcun ulteriore onere, per l'allocazione di elementi decorativi utili non solo alla promozione dell'attività e dei prodotti venduti ma che possano rendere attrattivi i luoghi della città anche al fine di migliorare le condizioni di attesa dei clienti, sempre considerando il rispetto delle distanze ..."* ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04/06/2020, esecutiva, avente ad oggetto: "*Stato di emergenza di cui alla Delibera di Consiglio dei Ministri del 31.01.2020. Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico fino al 31.10.2020, in esecuzione delle previsioni degli artt. 181 e 264 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020*";

VISTI:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19*";
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante ulteriori "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con particolare riferimento all'art.181, commi 1, 2, 3 e 4;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*";

VISTO l'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, il quale così recita testualmente:

“... 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380...”;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n.52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con riferimento all'art.4 - attività dei servizi di ristorazione - e all'art.10, di proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021;

DATO ATTO che:

- la norma sopra citata, oltre a disporre l'esonero dal pagamento del canone, contiene anche semplificazioni procedurali, in linea con l'intendimento di garantire il pieno rilancio delle attività che hanno subito notevoli danni economici a causa del rispetto delle stringenti prescrizioni imposte per contenere la diffusione del COVID-19;
- la condizione di stallo delle attività produttive in generale e di quelle correlate ai flussi turistici in particolare, richiede iniziative promozionali e di valorizzazione delle attività imprenditoriali stanziati sul territorio per minimizzare, il più possibile, gli effetti sull'economia delle misure di contenimento dell'epidemia, senza per questo retrocedere rispetto alla tutela del primario interesse della salute della popolazione;
- il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende dunque necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa;
- sotto questo specifico aspetto il già richiamato art. 1 del D.L. n. 33/2020, ai commi 14 e 15, ha testualmente statuito «14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di

contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ...»;

- dall'esame sistematico delle disposizioni richiamate emerge la volontà del legislatore di agevolare interventi regolativi dell'Amministrazione che, nel periodo di emergenza, è chiamata ad intervenire con provvedimenti che diano una risposta immediata alla domanda di spazio per attività di somministrazione; in particolare, l'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e la correlata modifica al D.P.R. n. 445/2000 - art. 75, commi 1 ed 1 bis -, razionalizzando un procedimento di verifica ex post sugli atti concessivi di benefici economici da rendersi sulla base di verifiche a campione, introduce un modello di accelerazione nella formazione degli atti ampliativi delle facoltà del privato che avviene senza particolari formalità e sulla base delle auto-certificazioni previste dalla legge;

DATO ATTO che:

- con già nota prot. n. 41/VSG/sd del 21.05.2020, l'ANCI aveva fornito linee di indirizzo sull'applicazione delle suddette norme del D.L. n. 34/2020 e, in particolare, aveva chiarito testualmente, al punto 6, che « [...] il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 [...] introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme sopra richiamate [...]»; la stessa circolare, al punto 7, precisava anche che « [...] per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati [...]» e che « [...] la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione [...]»;

- con nota prot. n.38/VSG/sd l'ANCI - anche alla luce dell'art. 4, comma 1, del recente D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 -, nel fornire agli enti locali appositi indirizzi in ordine all'applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. per quanto riguarda il sostegno alle imprese di pubblico esercizio e alle procedure semplificate, ha ribadito il ricorso, fino al 31 dicembre 2021, al regime autorizzatorio semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; viene inoltre ribadito, alla luce dell'art.181 e dell'art.264, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, dell'art.9 ter del D.L. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, lettera h), punto 2, del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, quanto riportato al punto 6 della precedente nota ANCI prot. n. 41/VSG/sd;

CONSIDERATO che sono destinatarie delle procedure semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTO l'art. 18, comma 3-bis, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., così come aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. h), n. 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, il quale stabilisce espressamente che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui al comma 2 (i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi) e al comma 3 (i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare) della medesima legge, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 29/04/2021, resa immediatamente eseguibile, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, il quale prevede:

- all'art. 2 - Definizioni e disposizioni generali -, comma 9, che *"... Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, nonché da norme di legge e regolamentari statali e regionali, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Resta comunque salva, nei casi di situazioni emergenziali, la facoltà della Giunta Comunale di approvare apposita disciplina semplificata ai fini del rilascio dell'atto finale ..."*;
- all'art. 8 - Occupazioni d'urgenza -, comma 5, che *"... Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 9, ultimo periodo del presente Regolamento ..."*;

CONSIDERATO che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;
- l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;
- l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, ;
- stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di

misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto, analogamente a quanto già precedentemente disposto con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04/06/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, in conformità al succitato art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, nonché all'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, e all'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., apposita disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico, così come riportata nel dispositivo del presente deliberato;

ATTESO che, in sede di esame e conversione del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni"), la Commissione Finanze e Bilancio del Senato ha approvato un emendamento diretto ad esonerare, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, anche per il periodo fino a tutto dicembre 2021, oltre all'esonero già attribuito per legge dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

RITENUTO, quindi, di stabilire, in conformità al criterio dell'economicità cui deve conformarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché ai principi dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000 e s.m.i.) in ordine alla conoscenza degli atti, alla semplificazione e alla rimessione in termini, che l'Ufficio Tributi, nel caso in cui non intervenga alcuna norma di legge che preveda l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, provveda a richiedere ai contribuenti interessati il pagamento del tributo dovuto entro il termine del 30 settembre 2021, senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che *"per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e che fino al termine di cui al predetto periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, pubblicato nella G.U. n. 103 di pari data, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che fino al termine di cui al predetto periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 141 in data 30/07/2019, avente ad oggetto “*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 – (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE. RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2019*”, corredata dal parere del Collegio dei revisori dei conti;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 03/10/2019, esecutiva, di presa d'atto della suddetta deliberazione di G.C. n. 141/2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 103 in data 11/09/2020, di adozione, tra l'altro, della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n.118/2011;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 01/12/2020, esecutiva, di approvazione dell'asestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/04/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29/10/2020, esecutiva, di approvazione del PEG 2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato l'approvazione del Piano della Performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2020;

RILEVATO, dunque, che l'Ente si trova a gestire l'esercizio provvisorio così come normato dall'art. 163 del TUEL e che sono in corso di redazione ed approvazione la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTA la nota prot. Gen. N. 9033 del 06/05/2021, con la quale il Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile – Randagismo ha espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta deliberativa e per gli aspetti di carattere gestionale riguardanti le attribuzioni del medesimo Settore;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore VI Manutenzioni - Servizi – SUAP, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi - Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 sulle attribuzioni della Giunta;

Con votazione unanime resa in forma palese;

#### DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) DI DARE ATTO che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;
- l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;
- l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi;
- stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

2) DI APPROVARE, in conformità all'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, nonché all'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, e all'art. 18, comma 3-bis, della legge n.



241/1990 e s.m.i., apposita disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico, così come di seguito riportata:

a) relativamente alle nuove istanze di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di quelle precedentemente autorizzate, il richiedente dovrà presentare domanda al SUAP conformemente allo "schema di domanda" (allegato n. 1), senza applicazione dell'imposta di bollo, mezzo pec all'indirizzo: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it, con esonero dal pagamento del relativo canone di occupazione sino al 30 giugno 2021, salvo esonero dal pagamento fino a tutto il 31 dicembre 2021, come approvato dalla Commissione Finanze e Bilancio del Senato in sede di esame e conversione del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni");

b) la superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:

1. per occupazioni in ampliamento: la superficie da occupare non può essere superiore al 100% della superficie già autorizzata. È ammessa una occupazione superiore a questo limite a condizione che la superficie complessivamente impegnata all'esterno non superi il 200% della superficie interna destinata alla somministrazione. Il tutto previo parere del Comando di Polizia Locale;
2. per nuove occupazioni: la superficie da occupare non può essere superiore al 200% della superficie interna destinata alla somministrazione, previo parere del Comando di Polizia Locale (PER SUPERFICIE DI SOMMISTRAZIONE SI INTENDE L'AREA ATTREZZATA PER IL CONSUMO DI ALIMENTI O BEVANDE COMPRESA L'AREA OCCUPATA DAI BANCHI, MOBILI ED ALTRE ATTREZZATURE ALLESTITE PER IL CLIENTE CON ESCLUSIONE DELL'AREA DESTINATA AI MAGAZZINI, DEPOSITI, LOCALI DI LAVORAZIONE UFFICI, SERVIZI);
3. restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «utenza servita» e «spazi e servizi accessori» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme alle norme, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti precedenti;

c) per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili, e quindi assentibili, è consentita l'occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all'attività;

d) le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza, amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico;

e) lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato; in caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico frontistante l'esercizio e posto immediatamente "al di là" della sede stradale;

f) le occupazioni "al di là" della sede stradale sono ammesse solo se la viabilità interessata è classificata «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero se con ordinanza dirigenziale la ridetta viabilità è chiusa al traffico;

g) l'ampiezza dell'area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio e alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata deve avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività); in ogni caso

occorre garantire una larghezza minima coerente con le indicazioni di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per il libero transito;

h) l'occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;

i) l'occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l'accesso agli immobili frontistanti dalla pubblica via; è sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm dallo stipite dei medesimi ingressi e le occupazioni devono fare salvi i diritti dei terzi, salvo nulla-osta del proprietario/comodatario/affittuario o avente diritto;

j) l'occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici;

k) con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei «*triangoli di visibilità delle intersezioni*», di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992;

l) nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

### 3) DI STABILIRE altresì che:

a) in tutti i casi di formalizzazione di domanda, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.160/2010 e non richiedono particolari formalità istruttoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che modifica le previsioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

b) la domanda semplificata munita di autocertificazione - secondo il modello allegato n. 1, che con il presente atto si approva, per farne parte integrante e sostanziale - deve essere inoltrata dall'esercente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e per conoscenza alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi;

c) in riscontro a tale istanza, il SUAP, entro tre giorni lavorativi successivi alla protocollazione della domanda, emette comunicazione elettronica per avvenuta accettazione, ovvero autorizzazione, che costituisce «*titolo espresso*» valido fino al 31.12.2021, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «*Nuovo Codice della Strada*»;

d) l'Amministrazione si riserva, in ossequio al disposto dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., di effettuare idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria, ferma la possibilità di applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, come modificati ed integrati dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020;

e) resta ferma la possibilità, per gli organi di vigilanza e di controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento o per le quali sia stata reiterata la richiesta di autorizzazione, laddove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla

fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi;

f) resta fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina generale afferente l'occupazione nonché in osservanza delle disposizioni di carattere igienico – sanitario e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute;

g) resta infine ferma la possibilità per gli esercenti che abbiano già presentato domanda di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare al SUAP la medesima domanda, avendo cura di adeguarne i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata nei termini sopra precisati.

4) DI PRECISARE che le misure urgenti e temporanee approvate con il presente atto in materia di occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e dirette a favorire il distanziamento tra le persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 trovano applicazione sempre che sia rispettata la disciplina regolamentare che con il presente atto viene approvata.

5) DI DARE ATTO che, in sede di esame e conversione del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto “Sostegni”), la Commissione Finanze e Bilancio del Senato ha approvato un emendamento diretto ad esonerare, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, anche per il periodo fino a tutto dicembre 2021, oltre all'esonero già attribuito per legge dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

6) DI STABILIRE, in conformità al criterio dell'economicità cui deve conformarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché ai principi dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000 e s.m.i.) in ordine alla conoscenza degli atti, alla semplificazione e alla rimessione in termini, che l'Ufficio Tributi, nel caso in cui non intervenga alcuna norma di legge che preveda l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, provveda a richiedere ai contribuenti interessati il pagamento del tributo dovuto entro il termine del 30 settembre 2021, senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori.

7) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante la necessità di approvare, a seguito dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto e della ripresa delle attività degli esercizi pubblici, nonché ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, apposita disciplina a riguardo, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
dDott. Francesco De Ruvo  
(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Generale  
dDott. Mancini Francesco